



Regione Lombardia

DECRETO N. 4984

Del 12/04/2022

Identificativo Atto n. 562

DIREZIONE GENERALE FORMAZIONE E LAVORO

Oggetto

ESAMI DI QUALIFICA E DI DIPLOMA PROFESSIONALE DEI PERCORSI DI IEFP DELLA REGIONE LOMBARDIA. DISPOSIZIONI STRAORDINARIE PER L'ANNO SCOLASTICO E FORMATIVO 2021/2022

L'atto si compone di 29 pagine

di cui 24 pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA INTERVENTI PER LA FILIERA FORMATIVA

VISTI:

- la L.R. 6/8/2007, n. 19, "Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia", in particolare gli articoli 10 "Sistema di certificazione" e 11 "Natura ed articolazione dell'offerta";
- la L.R. 15/10/2015, n. 30 "Qualità, innovazione e internazionalizzazione dei sistemi di istruzione, formazione e lavoro in Lombardia. Modifiche alle LL.RR. 19/2007 sul Sistema di istruzione e formazione e 22/2006 sul Mercato del lavoro";
- il Decreto n. 12550 del 20/12/2013 "Approvazione delle Indicazioni regionali per l'offerta formativa dei percorsi di istruzione e formazione professionale di secondo ciclo (art. 22 della l.r. n.19/2007)";
- il Decreto n. 7214 del 28/2/2014 "Procedure, disposizioni, adempimenti specifici e standard formativi minimi di apprendimento relativi all'offerta di istruzione e formazione professionale di Il Ciclo";
- la D.G.R. n. X/7765 del 17/1/2018 "Programmazione del sistema unitario lombardo di istruzione, formazione e lavoro per l'anno scolastico e formativo 2018/2019", in particolare l'Allegato D "Linee guida per la costituzione del nuovo elenco regionale dei presidenti delle commissioni per le prove di accertamento finale dei percorsi di istruzione e formazione professionale: requisiti, criteri di accesso e procedure di nomina.";
- la D.G.R. n. XI/6042 del 1/3/2022 "Aggiornamento delle Linee guida relative all'elenco regionale dei presidenti delle commissioni per le prove di accertamento finale dei percorsi di istruzione e formazione professionale, di cui alla DGR n. X/7765 del 17/01/2018";

VISTI altresì:

- il Decreto Interministeriale del 15/6/2010 che recepisce l'Accordo sancito in Conferenza Stato-Regioni e Province Autonome del 29/4/2010, con cui è stata avviata la messa a regime del sistema di istruzione e formazione professionale del secondo Ciclo, ai sensi dell'art. 27 comma 2 del D.Lgs. n. 226/2005;
- l'Accordo siglato in sede di Conferenza Stato-Regioni il 27/7/2011, concernente gli atti necessari per il passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al D.Lgs. n. 226/2005;
- il Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 4 del 18/1/2011, con il quale sono state adottate le Linee guida di cui all'Allegato A dell'intesa del 16 dicembre 2010 riguardanti la realizzazione di organici raccordi tra i percorsi professionali e i percorsi di istruzione e formazione professionale;
- il Decreto Interministeriale del 11/11/2011 di recepimento dell'Accordo tra il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, riguardante gli atti necessari per il passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di istruzione e formazione



Regione Lombardia

professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, sancito in sede di Conferenza Stato Regioni il 27 luglio 2011;

- il Decreto n. 6643 del 4/8/2015, Aggiornamento del Repertorio dell'offerta di istruzione e formazione professionale di secondo ciclo e integrazione del quadro degli standard formativi minimi di apprendimento del sistema di istruzione e formazione professionale di Regione Lombardia;
- il Decreto legislativo n. 61 del 13/4/2017, Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107;
- la D.G.R. n. XI/3192 del 3/6/2020 "Repertorio regionale dell'offerta di istruzione e formazione professionale e ulteriori determinazioni per l'attuazione del sistema di istruzione e formazione professionale per l'anno formativo 2020/2021" che, tra le altre cose, approva i format degli attestati di qualifica e diploma professionale, nonché di certificazione delle competenze;

RICHIAMATO il Protocollo di intesa per l'erogazione da parte delle istituzioni scolastiche di istruzione professionale dell'offerta di IEFP in regime di sussidiarietà, sottoscritto tra Regione Lombardia e Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia in data 20/01/2019;

RICHIAMATA la D.G.R. n. IX/3318 del 18/4/2012, con cui sono state stabilite le date relative al calendario scolastico regionale;

CONSIDERATA la necessità di stabilire le modalità di espletamento degli esami per il conseguimento della qualifica e diploma di IEFP che tengano conto dell'evoluzione dell'emergenza epidemiologica durante gli anni scolastici e formativi 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, nonché delle modalità di svolgimento dell'attività formativa, anche avendo riguardo alla diversità di equilibrio tra attività didattica svolta in presenza e in forma di didattica digitale integrata e al ricorso al project work e allo smart working per lo svolgimento del tirocinio/alternanza;

RITENUTO di approvare le disposizioni applicative e integrative alla disciplina regionale in materia di esami di qualifica e diploma di istruzione e formazione professionale per l'anno formativo 2021/2022, di cui all'Allegato A "Esami di qualifica e di diploma professionale dei percorsi di Istruzione e formazione professionale della Regione Lombardia – Disposizioni straordinarie per l'anno scolastico e formativo 2021-2022" e ai relativi Allegati A1 e A2, rispettivamente "Richiesta di ammissione in qualità di candidato esterno agli esami dei percorsi di qualifica o di diploma di istruzione e formazione professionale – a.s.f. 2021/2022" e "Informativa sul trattamento dei dati personali", tutti gli allegati parte integrante e sostanziale del presente atto;

VISTI:

- la D.G.R. n. XI/5140 del 20/7/2020 "Indicazioni regionali per l'ordinato avvio dell'anno scolastico e formativo 2021/2022";



Regione Lombardia

- il Decreto n. 2629 dell'1/3/2022 "Ulteriori indicazioni per lo svolgimento dell'anno formativo 2021/22 in attuazione della DGR 5140/2021 e modifica dell'avviso di cui al DDUO n. 13378/2021";
- il Decreto n. 4409 del 31/03/2022 "Indicazioni operative per la realizzazione dei percorsi dell'offerta formativa regionale e dei servizi al lavoro a seguito del superamento dello stato di emergenza sanitaria da Covid 19";

PRECISATO che le suddette disposizioni sono finalizzate a:

- richiamare, dettagliare operativamente e, dove necessario, integrare le procedure regionali in materia, di cui ai citati Decreti n. 12550/2013 e n. 7214/2014, a uso delle istituzioni scolastiche e formative, delle commissioni di esame e dei loro presidenti;
- stabilire le date in cui si svolgeranno le prove d'esame relative all'anno formativo 2021/2022;
- disciplinare la possibilità di accesso agli esami da parte di candidati esterni, prevedendo, per assicurare una semplificazione procedurale, la presentazione delle istanze direttamente alle istituzioni formative che dovranno valutare i crediti formativi dei candidati ammessi;
- disciplinare l'accesso agli esami da parte degli apprendisti assunti ai sensi dell'art. 43 del D.Lgs. n. 81/2015;
- disciplinare l'accesso agli esami da parte degli alunni coinvolti nei percorsi formativi di recupero della dispersione scolastica e formativa per giovani NEET di età compresa fra i 15 e i 18 anni privi di un titolo di studio di secondo ciclo, di cui all'Avviso approvato con Decreto n. 4373 del 30 marzo 2021;
- disciplinare lo svolgimento dell'esame di abilitazione per figure professionali normate;

DATO ATTO che il presente provvedimento viene adottato a seguito di una preventiva informazione nei confronti della rappresentanza delle istituzioni formative e dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia nell'ambito della Cabina di regia per l'anno formativo in emergenza, in particolare nelle sedute del 15 febbraio 2022 e del 29 marzo 2022;

DATO ATTO altresì che il presente provvedimento è adottato in coerenza con i termini fissati per lo svolgimento degli esami dei percorsi formativi di Istruzione e formazione professionale di qualifica e di diploma, al fine di consentire in tempo utile l'organizzazione e lo svolgimento degli stessi anche in relazione al calendario scolastico regionale;

ATTESO che il presente atto non comporta impegno di spesa;

DATO ATTO che sono state rispettate e previste le regole e le procedure di cui alla policy in materia di privacy By Design previste con la DGR n. 7837 del 12/02/2018 e che le stesse sono state applicate in modo puntuale per il trattamento dati;

VISTI la L.R. 7/7/2008, n. 20 "Testo Unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale" e i Provvedimenti Organizzativi dell'XI Legislatura;



Regione Lombardia

DECRETA

1. di approvare, per i motivi esposti in premessa, le disposizioni applicative e integrative alla disciplina regionale in materia di esami conclusivi dei percorsi di istruzione e formazione professionali, necessarie per lo svolgimento degli esami di qualifica e diploma per l'anno formativo 2021/2022, di cui all'**Allegato A** "*Esami di qualifica e di diploma professionale dei percorsi di Istruzione e formazione professionale della Regione Lombardia – Disposizioni straordinarie per l'anno scolastico e formativo 2021-2022*" e ai relativi **Allegati A1** e **A2**, rispettivamente "*Richiesta di ammissione in qualità di candidato esterno agli esami dei percorsi di qualifica o di diploma di istruzione e formazione professionale - a.s.f. 2021/2022*" e "*Informativa sul trattamento dei dati personali*", tutti gli allegati parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013;
3. di trasmettere il presente atto all'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, alle Province, alle Istituzioni Scolastiche e Formative che erogano percorsi triennali e di quarto anno di Istruzione e Formazione Professionale;
4. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul portale Bandi OnLine - www.bandiregione.lombardia.it.

La Dirigente
VALERIA MARZIALI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge



**ESAMI DI QUALIFICA E DI DIPLOMA PROFESSIONALE
DEI PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE
DELLA REGIONE LOMBARDIA**

Disposizioni straordinarie per l'anno scolastico e formativo 2021-2022

1	PREMESSA	3
2	OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO	4
3	AMMISSIONE DEGLI ALLIEVI	5
3.1	DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE	5
4	CANDIDATI ESTERNI (“PRIVATISTI”).....	6
4.1	REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ.....	7
4.2	MODALITÀ DI AMMISSIONE ALL’ESAME	7
4.3	VALUTAZIONE DELLE DOMANDE PERVENUTE.....	7
4.4	FIGURE NORMATE.....	8
4.5	DOCUMENTAZIONE E CONTROLLI	8
5	ALLIEVI AGGREGATI	8
6	PERCORSI PERSONALIZZATI PER ALLIEVI DISABILI	9
7	COMMISSIONI	10
8	PROVA D’ESAME.....	10
9	ALLIEVI CON DISABILITÀ CERTIFICATA.....	11
10	ALLIEVI AFFETTI DA DISTURBI DI APPRENDIMENTO E BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI	11
11	CALENDARIO DELLE SESSIONI	12
12	APPRENDISTI	13
13	FIGURE NORMATE	13
14	PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI.....	13
15	PRESIDENTI COMMISSIONI D’ESAME: NOMINA, GETTONE DI PRESENZA E RIMBORSO SPESE	14
16	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	15

1 PREMESSA

Le presenti disposizioni, valide per l'anno formativo 2021/22, contengono misure applicative e integrative di quanto previsto dalla regolamentazione regionale in materia di esami conclusivi dei percorsi di leFP, in rapporto alle esigenze derivanti dall'emergenza sanitaria in corso e in coerenza con le misure adottate a livello nazionale.

Le misure adottate col presente Atto possiedono un carattere straordinario rispetto a quanto previsto dalla regolamentazione regionale in materia, che mantiene comunque il suo carattere di cornice regolamentare di riferimento. In particolare, tali disposizioni quadro sono rappresentate da:

- punto 4.5.2. dell'Allegato A) al D.D.U.O. n. 12550/2013 *“Approvazione delle indicazioni regionali per l'offerta formativa dei percorsi di leFP di secondo ciclo”*, (di seguito: *“Indicazioni”*), avente ad oggetto: requisiti di ammissione degli allievi all'esame conclusivo per il conseguimento delle certificazioni finali, attribuzione del credito formativo, fisionomia e validità della Commissione, tipologia delle prove e punteggi;
- punti 2.1. e 2.4. dell'Allegato 1) al D.D.S. n. 7214/2014 *“Approvazione delle procedure, disposizioni, adempimenti specifici e standard formativi minimi di apprendimento relativi all'offerta di leFP di secondo ciclo delle Regione Lombardia in attuazione del DDUO n. 12550/2013”* (di seguito: *“Procedure”*), aventi ad oggetto: scrutini e ammissione a nuova annualità e all'esame; esami e certificazioni finali.

La suddetta regolamentazione rimane dunque vincolante, a eccezione delle deroghe disposte con il presente documento.

Le presenti disposizioni valgono per tutti i percorsi di leFP che giungono a conclusione nella presente annualità scolastica/formativa, erogati dalle Istituzioni formative e in via sussidiaria dagli Istituti Professionali accreditati. Per tutte le suddette Istituzioni l'esame conclusivo di Qualifica e Diploma professionale dell'anno scolastico/formativo 2021/2022 sarà effettuato in presenza.

I candidati che la Commissione d'esame riconosce impossibilitati a lasciare il proprio domicilio per malattia o altri gravi documentati impedimenti¹ e che, per tali ragioni, si vedono precluso lo svolgimento delle prove possono sostenerle secondo le seguenti tempistiche, stabilite dalla commissione:

- prova scritta relativa alle competenze di base: è data facoltà di sostenere la prova in altra data² entro il termine di chiusura dei lavori previsto dal calendario deliberato dalla commissione o di rinviare alla sessione suppletiva;

¹ Rientrano fra gli impedimenti documentati le particolari condizioni di fragilità o di rischio dell'alunno o dei suoi conviventi.

² Tale prova deve essere redatta dalla commissione con struttura equivalente, ma diversa nei contenuti rispetto alla prova somministrata nella sessione originaria.

- prova tecnica professionale: è data facoltà di sostenere la prova in altra data entro il termine di chiusura dei lavori previsto dal calendario deliberato dalla commissione o di rinviare alla sessione suppletiva;
- colloquio: i candidati possono inoltrare al presidente della commissione d'esame motivata richiesta di svolgimento del colloquio a distanza, corredata da idonea documentazione. Il presidente della commissione, in deroga alla modalità di svolgimento in presenza degli esami, dispone l'esame in videoconferenza. Tale modalità sarà attuata ricorrendo a strumenti tecnologici che garantiscano la trasparenza e la tracciabilità della procedura. Viene fatta salva la facoltà di sostenere la prova in altra data entro il termine di chiusura dei lavori previsto dal calendario deliberato dalla commissione o di rinviare alla sessione suppletiva.

Si richiama, in ogni caso, il rispetto delle condizioni di sicurezza (distanziamento fisico, utilizzo dei dispositivi, sanificazione dei locali e degli strumenti).

Qualora si ravvisi, in conseguenza dell'evoluzione della situazione epidemiologica e delle disposizioni ad essa correlate, l'impossibilità di applicare le eventuali misure di sicurezza stabilite da specifici protocolli nazionali di sicurezza per la scuola, il direttore o il coordinatore prima dell'inizio della sessione d'esame – o, successivamente, il presidente della commissione – comunica tale impossibilità a Regione Lombardia per le conseguenti valutazioni e decisioni.

Nei casi in cui, in conseguenza di specifiche disposizioni sanitarie connesse alle situazioni di contagio da Covid 19, uno o più commissari d'esame siano impossibilitati a seguire i lavori in presenza, incluse le prove d'esame e ferma restando la necessità di garantire la necessaria assistenza e sorveglianza durante lo svolgimento della prova scritta, il presidente dispone la partecipazione degli interessati in videoconferenza.

2 OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO

Le "Procedure", al punto 3, stabiliscono che le Istituzioni scolastiche e formative sono tenute all'applicazione delle disposizioni regolamentari (le "Indicazioni" e le "Procedure") per tutte le classi (prime, seconde, terze e quarte) a decorrere dall'a.f. 2015-2016. Pertanto, l'ammissione all'esame è condizionata al raggiungimento degli Obiettivi di apprendimento, relativi alle competenze di base e tecnico-professionali, che trovano riferimento negli allegati 2) e 3) delle "Procedure" per i terzi anni e i quarti anni dei percorsi quadriennali, e negli allegati B1 e B2 della D.G.R. XI/3192/2020 per i percorsi di quarto anno.

3 AMMISSIONE DEGLI ALLIEVI

Sono ammessi all'esame gli allievi in possesso dei seguenti requisiti:

- frequenza di almeno il 75% della durata dell'ultima annualità, tenuto conto anche degli eventuali crediti formativi: l'emergenza sanitaria rientra tra le specifiche casistiche di gravi e motivate situazioni che permettono la deroga al 75% delle ore di frequenza³.
- valutazione positiva nel comportamento;
- valutazione positiva dell'intero percorso formativo - in rapporto ad un complessivo raggiungimento del livello minimo degli Obiettivi di apprendimento dello standard regionale - determinata in un credito formativo: per l'a.f. 2021/2022, in deroga alle disposizioni di cui al punto 4.5.2 delle Indicazioni, il credito formativo è determinato nel range tra 30 e 50 punti. Ne consegue che crediti inferiori a 30 non consentono l'ammissione all'esame⁴;
- per l'esame di diploma (a esclusione dei percorsi quadriennali): possesso di Attestato di Qualifica IeFP di Figura o Profilo formativo-professionale coerente.

Per quanto riguarda la durata dell'annualità in corso si precisa che l'attività formativa si riferisce alle ore complessivamente erogate, comprensive delle ore effettuate in modalità FAD sincrona e asincrona, *project work* e *smart-working*, indipendentemente dalle quote riservate sia allo sviluppo delle competenze culturali di base e di quelle tecnico professionali, sia allo sviluppo dell'attività formativa in contesto d'aula e laboratorio o lavorativo⁵.

Il giudizio di ammissione e la conseguente assegnazione di punteggio del credito formativo sono assunti sulla base di una valutazione complessiva della maturazione personale e del livello degli apprendimenti acquisiti durante l'intero percorso (triennalità, quadriennalità o quarta annualità), basato sulle evidenze accertative effettuate nell'ultima annualità relativamente a tutti gli Obiettivi di apprendimento e documentate nel Portfolio.

3.1 Documentazione da produrre

La documentazione da produrre da parte dell'équipe formativa e da rendere disponibile alla Commissione rimane quella prevista dalla regolamentazione vigente⁶, ossia:

- a) documento di presentazione del percorso realizzato, contenente gli elementi descrittivi essenziali dello stesso, con profilo del gruppo classe e dei singoli candidati;

³ Quali malattia, infortunio, gravi situazioni familiari, provvedimenti restrittivi dell'Autorità giudiziaria, trasferimento ad altra residenza, altri gravi e documentati motivi (Indicazioni, 4.5.2; Procedure, 2.1.).

⁴ Indicazioni, punto 4.5.2.

⁵ Indicazioni, 2.10.2. e 2.11.2.

⁶ Procedure, 2.4.

- b) Piano Formativo Personalizzato del gruppo classe e/o di allievi, Portfoli delle competenze personali e ulteriore eventuale documentazione riportante le informazioni circa il percorso formativo e gli esiti di apprendimento di ciascun allievo;
- c) Piani formativi individuali, dossier di valutazione individuali degli apprendisti;
- d) specifica documentazione relativa agli allievi disabili e con DSA o per casi particolari di malattia e di impedimento.

L'Istituzione dovrà inoltre predisporre la documentazione relativa all'identità e ai requisiti dei Commissari designati dalla stessa, nonché quella dei docenti formatori eventualmente aggregati⁷ e degli eventuali candidati aggregati ed esterni⁸.

Nei documenti di cui alle lettere a) e c) dovranno trovare esplicitazione tutti gli elementi di riprogettazione assunti al fine di garantire la continuità dell'anno formativo nelle diverse forme di formazione a distanza, le metodologie, le misure finalizzate a garantire la valutazione e le eventuali riparametrazioni delle quote da riservare allo sviluppo degli apprendimenti e, per gli apprendisti, di formazione interna ed esterna⁹.

Particolare cura dovrà essere prestata alla redazione dei Portfoli e alla raccolta dei prodotti realizzati dagli allievi, a supporto della valutazione e ai fini della documentazione del livello raggiunto in ambito tecnico professionale.

Nei casi in cui, in conseguenza di specifiche disposizioni sanitarie connesse alle situazioni di contagio da Covid 19, uno o più commissari d'esame siano impossibilitati a seguire i lavori in presenza l'Istituzione è tenuta a mettere a disposizione la documentazione sopra illustrata in formato digitale.

4 CANDIDATI ESTERNI (“PRIVATISTI”)

Il punto 4.5. delle “Indicazioni” prevede l'accesso agli esami di qualifica e di diploma da parte di candidati esterni presso le istituzioni formative iscritte nella sezione A dell'Albo dei soggetti accreditati, di cui all'art. 25 della L.R. n. 19/2007, e le istituzioni scolastiche che erogano percorsi di Istruzione e Formazione Professionale.

In coerenza con quanto definito nella nota prot. n. E1.2019.0249781 del 31/05/2019, si specifica che l'ammissione agli esami di candidati privatisti dovrà attenersi alla finalità di assolvimento del “diritto-dovere” dei percorsi di leFP, con l'obiettivo prioritario di portare al successo formativo minori e giovani. In particolare, si ricorda che la formazione per adulti dovrebbe più correttamente

⁷ Procedure, 2.4.4.

⁸ Procedure, 2.4.8. e 2.4.9.

⁹ Indicazioni, 2.10.2. e 2.11.2. DGR n. 4676/2015, allegato 1, punto 3.4.

trovare collocazione nel sistema della formazione extra obbligo scolastico, soprattutto con riferimento alle figure che prevedono una successiva abilitazione.

4.1 Requisiti di ammissibilità

I requisiti di ammissibilità dei candidati esterni sono i seguenti:

- età non inferiore a 18 anni, età minima prevista per l'assolvimento del diritto-dovere di istruzione e formazione (DDIF), oppure aver frequentato 12 anni complessivamente nei percorsi di istruzione e di formazione, quest'ultimo anche nella modalità dell'apprendistato;
- certificazione finale di un ciclo di istruzione o di un percorso formativo precedente. Per i titoli di studio conseguiti all'estero è necessario presentare copia del titolo e relativa traduzione asseverata (per i titoli conseguiti negli Stati membri dell'Unione Europea, dello Spazio economico europeo e nella Confederazione Svizzera) e dichiarazione di valore (per i titoli conseguiti in tutti gli altri Paesi);
- inoltre, per l'esame di diploma: attestato di Qualifica leFP o di altro percorso di istruzione (conseguito nell'ordinamento previgente di cui al D.P.R. n. 87/2010) di profilo formativo professionale coerente.

Non possono essere ammessi gli allievi che risultano iscritti a un percorso del sistema educativo di Istruzione e Formazione di secondo ciclo, o che non si siano formalmente ritirati dallo stesso entro il 31 marzo dell'anno formativo in cui si svolge l'esame.

Possono essere ammessi all'esame candidati esterni che sostengano l'esame per ottenere una qualifica o un diploma corrispondente alle figure/indirizzi delle sezioni leFP per le quali sono previste prove d'esame nella sessione di giugno/luglio (è esclusa in ogni caso l'ammissione correlata a percorsi in apprendistato e Garanzia Giovani).

4.2 Modalità di ammissione all'esame

La domanda deve essere presentata, anche in modalità telematica, direttamente dagli interessati ai centri di formazione professionale e alle istituzioni scolastiche utilizzando il modello di cui all'Allegato A1, corredato dalle certificazioni e dichiarazioni sostitutive richieste e di ogni altro elemento utile alla ricostruzione del curriculum formativo e professionale del candidato. Alla richiesta devono essere allegati fotocopie di un documento di identità in corso di validità e del codice fiscale, sia del dichiarante che del candidato, se non coincidenti. Le domande devono pervenire **entro il 30° giorno antecedente alla data di svolgimento degli esami.**

4.3 Valutazione delle domande pervenute

Le istituzioni riceventi, verificata la completezza delle domande pervenute entro i termini stabiliti, ammettono il candidato alla valutazione preliminare e agli esami, nel rispetto del numero massimo di quattro candidati esterni per ogni commissione, salvo particolari casistiche da verificare con Regione Lombardia. A tal fine viene considerato l'ordine cronologico delle domande pervenute.

L'istituzione scolastica o formativa accerta i requisiti di ammissibilità del candidato secondo quanto previsto dal punto 2.4.9 dell'Allegato A alle "Procedure": sulla base dell'esame della documentazione, un'apposita commissione interna composta dal Responsabile della certificazione di competenza e da almeno due docenti formatori appositamente designati accerta il raggiungimento di tutti gli OSA dell'ordinamento IeFP, anche attraverso la somministrazione di apposite prove o la richiesta di ulteriore documentazione, se ritenuto necessario. La prova di ammissione deve essere svolta in presenza, salvo i casi di impedimento documentato di cui in premessa. Nel caso di svolgimento in modalità telematica, è facoltà della Commissione definire le modalità di accertamento delle competenze, utilizzando strumenti flessibili, quali ad esempio registrazione video dell'esecuzione di un processo, l'esposizione narrativa della produzione di un output, etc..

A conclusione della prova la commissione, quindi, determina il credito formativo ai fini dell'ammissione all'esame: per l'a.f. 2021/2022, in deroga alle disposizioni di cui al punto 4.5.2 delle Indicazioni, il credito formativo utile per l'ammissione è determinato nel range tra **30 e 50** punti. Ne consegue che crediti inferiori a 30 non consentono l'ammissione all'esame.

4.4 Figure normate

I candidati esterni **non possono** essere ammessi a sostenere l'esame abilitante per acconciatore e per estetista nelle sessioni d'esame di IeFP.

4.5 Documentazione e controlli

Le istituzioni formative sono tenute a conservare, anche in formato digitale, la documentazione relativa all'ammissione e alla valutazione dei crediti formativi, per le necessarie verifiche da parte dei presidenti delle commissioni d'esame.

Al fine dei controlli da parte degli uffici regionali, copia della documentazione presentata dai candidati esterni deve essere trasmessa per conoscenza a Regione Lombardia, corredata da tabella riassuntiva per singolo ente formativo/istituzione scolastica, da compilare secondo il modello che verrà reso disponibile, all'indirizzo: ***privatisti_iefp@regione.lombardia.it***.

5 ALLIEVI AGGREGATI

Possono accedere agli esami di qualifica e di diploma, in qualità di aggregati, gli allievi:

- che hanno frequentato regolarmente nell'anno formativo precedente analogo percorso e che, pur ammessi agli esami, non hanno sostenuto le prove a causa di gravi e giustificati motivi riconosciuti dalla Commissione dell'anno di riferimento;
- per il cui gruppo classe non è prevista una commissione d'esame;

- che stanno frequentando un percorso per il contrasto alla dispersione scolastica e formativa (corrispondente alla terza annualità), e abbiano frequentato il 12° anno di istruzione e/o formazione e siano in possesso dei necessari requisiti di apprendimento culturali e tecnico professionali di Profilo. Qualora non ci fossero percorsi leFP di qualifica o indirizzo corrispondente al percorso per il contrasto alla dispersione ai quali aggregare gli alunni, in accordo con Regione, può essere richiesta l'istituzione di una specifica commissione d'esame;
 - coinvolti nei percorsi formativi di recupero della dispersione scolastica e formativa per giovani NEET di età compresa fra i 15 e i 18 anni privi di un titolo di studio di secondo ciclo di cui all'avviso approvato con decreto 30 marzo 2021, n. 4373 (di seguito: "Garanzia Giovani"), che siano in possesso dei requisiti previsti dalla normativa regionale e dall'avviso. L'accesso all'esame di Qualifica professionale è pertanto subordinato all'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e formazione e all'acquisizione degli standard di apprendimento del Profilo. Qualora non ci fossero percorsi leFP di qualifica o indirizzo corrispondente al percorso per il contrasto alla dispersione ai quali aggregare gli alunni, in accordo con Regione, può essere richiesta l'istituzione di una specifica commissione d'esame sul percorso stesso.
- In via del tutto eccezionale, e previa verifica con Regione Lombardia in merito al possesso dei requisiti, tali allievi potranno sostenere l'esame altresì nelle sessioni di settembre, dicembre e marzo: in tutti i casi ai fini dell'ammissione all'esame i percorsi formativi devono concludersi entro il medesimo mese in cui è prevista la sessione d'esame; in caso contrario l'esame potrà essere sostenuto nella sessione successiva.

Fatto salvo quanto specificato per gli alunni frequentanti i percorsi di Garanzia Giovani, gli alunni aggregati possono essere ammessi esclusivamente alle prove d'esame nella sessione di giugno/luglio.

Le Istituzioni scolastiche o formative segnalano all'Ufficio regionale competente gli eventuali allievi aggregati, alla casella di posta ***privatisti_iefp@regione.lombardia.it*** entro il **15° giorno antecedente alla data di svolgimento dell'esame**.

6 PERCORSI PERSONALIZZATI PER ALLIEVI DISABILI

Gli studenti che abbiano concluso interamente il percorso formativo e abbiano raggiunto, a giudizio dell'equipe dei docenti, gli obiettivi previsti dalla progettazione del percorso, in riferimento agli obiettivi professionali e agli standard minimi di cui alle indicazioni regionali, possono sostenere in qualità di aggregati gli esami finalizzati al rilascio di qualifica, nel rispetto delle procedure previste dalla normativa regionale.

Qualora non ci fossero percorsi leFP di qualifica o indirizzo corrispondente al Percorso Personalizzato per Allievi Disabili ai quali aggregare gli alunni, o qualora l'istituzione formativa lo ritenga opportuno, in accordo con la Regione, può essere richiesta l'istituzione di una specifica commissione d'esame.

7 COMMISSIONI

Rimangono confermate le indicazioni relative alla composizione, alle condizioni di validità e alle attività della Commissione, nonché al ruolo e alle funzioni del Presidente, così come da paragrafo 2.4.3 delle “Procedure”. Ciò anche nel caso di esame nella modalità a distanza.

8 PROVA D’ESAME

In via straordinaria e in deroga a quanto previsto dalla regolamentazione in essere, nell’annualità 2021/2022 per i percorsi ordinari, per quelli in apprendistato, per i percorsi di contrasto alla dispersione scolastica e per i percorsi previsti dall’avviso pubblico “Garanzia Giovani”, l’esame consisterà in tre prove¹⁰:

- prova scritta per l’accertamento delle competenze culturali di base. Tale prova dovrà essere elaborata a cura e sotto la diretta responsabilità della commissione d’esame, in coerenza con lo standard consolidato della prova ordinaria. A tale scopo la commissione può costituire uno specifico gruppo di lavoro con la partecipazione di almeno un proprio membro di componenti dell’equipe dei formatori del percorso e delle funzioni specifiche designate dall’istituzione a supporto degli eventuali allievi disabili);
- prova professionale per l’accertamento delle competenze tecnico professionali;
- colloquio.

In deroga a quanto previsto dalle Indicazioni e dalle Procedure, il punteggio per l’anno formativo 2021/2022 il punteggio complessivo è pari a max 50 punti ed è suddiviso come segue:

TIPO DI PROVA/ AREE DI ACCERTAMENTO	OGGETTO DI ACCERTAMENTO	PUNTEGGIO
Prova scritta sulle competenze culturali di base	livello di padronanza delle competenze di comunicazione in lingua italiana e straniera e matematico scientifica	max 15 di cui: italiano max 6, matematica max 5 inglese max 4
Prova professionale	raggiungimento degli esiti di apprendimento degli O.S.A. tecnico professionali costituenti il <i>core</i> della professionalità di riferimento	max 25
Colloquio	raggiungimento del Profilo educativo, culturale e professionale (PECUP) in esito al percorso, con riguardo anche all’accertamento di dimensioni di competenza degli OSA culturali di base e/o tecnico professionali comuni e trasversali e del progetto di vita e personale dell’allievo	max 10
TOTALE PUNTEGGIO		max 50

¹⁰ Procedure 2.4.10

Le griglie di valutazione delle prove saranno predisposte a cura delle Commissioni, avendo cura di esplicitare gli indicatori specifici di risultato e i relativi pesi adottati. È possibile predisporre anche un'unica griglia di valutazione, purché articolata, riferita a tutte le aree di accertamento e relativi punteggi.

In sede di valutazione finale (scrutinio) è confermato il possibile utilizzo dei cinque punti aggiuntivi per particolari meriti e messa in valore della fisionomia complessiva dei candidati¹¹, fermo restando il punteggio massimo ottenibile di 100 punti.

Con la finalità di dare indicazioni utili alle commissioni, si fornisce la durata indicativa delle tre prove, che dovrà essere in ogni caso modulata dalla commissione in funzione della tipologia e della struttura delle stesse:

- prova scritta: a partire da 60 minuti
- prova professionale: a partire da 30 minuti
- colloquio: durata media indicativa di 30 minuti, variabile in rapporto alle finalità stesse della prova e ai singoli allievi. Il colloquio dovrà essere declinato in rapporto agli specifici PEI degli allievi disabili, PDP di quelli con DSA, nonché dei PFI degli allievi in apprendistato¹².

9 ALLIEVI CON DISABILITÀ CERTIFICATA

Per gli allievi disabili certificati, che sostengono l'esame ai fini dell'acquisizione della qualifica/diploma, dovranno essere svolte le tre prove: per le prove scritte sarà possibile predisporre prove equipollenti.

Le prove individualizzate per il rilascio dell'attestato di competenza possono essere erogate anche sotto forma di colloquio.

10 ALLIEVI AFFETTI DA DISTURBI DI APPRENDIMENTO E BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

Per i candidati affetti da disturbi di apprendimento si rinvia a quanto previsto dalle "Procedure" al punto 2.4.12.

Per candidati con bisogni educativi speciali (BES), dovuti a disturbi evolutivi specifici e/o a svantaggio socioeconomico, linguistico e culturale, formalmente individuati dal consiglio di classe, possono essere fornite dal medesimo consiglio indicazioni per consentire loro di sostenere adeguatamente

¹¹ Indicazioni, 4.5.2.

¹² Indicazioni, 2.5.1.

l'esame. La commissione d'esame, esaminati gli elementi forniti dal consiglio di classe, tiene in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive dei candidati BES. A tal fine il consiglio di classe trasmette alla commissione d'esame il Piano Didattico Personalizzato.

Le motivazioni di ammissione all'esame, le modalità e i criteri di adozione di misure compensative devono essere adeguatamente documentate alla commissione e devono trovare evidenza nel verbale d'esame.

Per tutte le categorie sopra richiamate la strutturazione dell'esame dovrà tenere conto delle specificità del processo di apprendimento di tali allievi e delle eventuali difficoltà correlate alla fruizione a distanza dei contenuti formativi.

11 CALENDARIO DELLE SESSIONI

Sono previste le seguenti sessioni di esame per l'anno scolastico formativo 2021/2022:

INIZIO SESSIONE¹³	PERCORSI	TIPOLOGIA SESSIONE	ISTITUZIONI
30 maggio – 11 giugno 2022	- sussidiari - ordinari - Garanzia Giovani	Ordinaria	Istituzioni scolastiche Istituzioni formative
13 – 30 giugno 2022	- sussidiari - ordinari	Ordinaria	Istituzioni formative Istituzioni scolastiche
1 - 20 luglio 2022	- Garanzia Giovani - in apprendistato		
1 - 30 settembre 2022	- sussidiari - ordinari - Garanzia Giovani - in apprendistato	Ordinaria/ Suppletiva	Istituzioni formative Istituzioni scolastiche
12-20 dicembre 2022	- in apprendistato - Garanzia Giovani	Ordinaria	Istituzioni formative
13-20 marzo 2023 ¹⁴	- in apprendistato - Garanzia Giovani	Ordinaria	Istituzioni formative

¹³ Il periodo indicato fa riferimento esclusivamente alla data di inizio della sessione.

¹⁴ Per apprendisti: data esame valevole anche per anno formativo 2022/2023.

L'inizio delle procedure d'esame è subordinato alla realizzazione dell'intero percorso e al rispetto dei requisiti minimi ordinamentali.

12 APPRENDISTI

Le prove per gli apprendisti assunti ai sensi dell'art. 43 del D.Lgs n. 81/2015 dovranno svolgersi nelle stesse date sopra previste: possono essere ammessi agli esami gli apprendisti che concludono il periodo formativo minimo di 6 mesi previsto dal contratto entro il medesimo mese in cui è prevista la sessione d'esame.

13 FIGURE NORMATE

L'abilitazione all'esercizio delle professioni di **acconciatore** e di **estetista** (ai sensi delle leggi n. 174/2005 e n. 1/1990) può essere acquisita solo ed esclusivamente nei casi previsti dalle leggi di settore. Le commissioni d'esame delle prove abilitanti sono costituite ai sensi del Decreto n. 4747 25/05/2011 per l'acconciatore e del Decreto n. 4128 del 17/05/2013 per l'estetista.

Lo svolgimento delle prove abilitanti prevede una specifica prova scritta, anche in forma di test, una prova orale interdisciplinare nonché una prova professionalizzante finalizzata ad accertare tutte le competenze previste. La prova professionalizzante per il conseguimento dell'attestato abilitante può coincidere con quella per il conseguimento del diploma.

L'esame va svolto esclusivamente in presenza. I candidati che la commissione d'esame riconosce impossibilitati a lasciare il proprio domicilio per malattia o altri gravi documentati impedimenti¹⁵ e che, per tali ragioni, si vedono precluso lo svolgimento delle prove possono sostenerle in altra data¹⁶ entro il termine di chiusura dei lavori previsto dal calendario deliberato dalla commissione.

In ogni caso, per la prova abilitante deve essere richiesta in PRODE la commissione sulla medesima sessione dell'esame di diploma.

14 PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI

Nell'albo delle comunicazioni, relativamente sia all'ammissione che alla pubblicazione dei risultati finali, nonché negli Attestati rilasciati, non deve essere fatta menzione delle modalità di svolgimento

¹⁵ Rientrano fra gli impedimenti documentati le particolari condizioni di fragilità o di rischio dell'alunno o dei suoi conviventi.

¹⁶ A tal fine la prova scritta deve essere redatta dalla commissione con struttura equivalente, ma diversa nei contenuti rispetto alla prova somministrata nella sessione originaria.

dell'esame e delle eventuali differenziazioni per allievi disabili e/o affetti da DSA. Non deve essere fatta menzione neanche delle eventuali differenziazioni in caso di BES.

15 PRESIDENTI COMMISSIONI D'ESAME: NOMINA, GETTONE DI PRESENZA E RIMBORSO SPESE

Il Presidente delle Commissioni d'esame è nominato dalla Regione ai sensi delle Procedure, della D.G.R. n. 7765/2018, della D.G.R. n. 6042/2022, nonché dei relativi decreti attuativi.

La nomina deve essere svolta attingendo dall'elenco regionale, sulla base di un'istruttoria condotta dagli uffici regionali (centrali e territoriali) e secondo le procedure di seguito descritte:

- l'individuazione avviene secondo l'ordine alfabetico e la provincia di residenza degli iscritti, al fine di garantire il criterio dell'economicità: l'ufficio regionale estrae a sorte la lettera alfabetica da cui iniziare la chiamata; e avvalendosi della possibilità di supporto da parte di propri uffici territoriali, si procede a chiedere in ordine alfabetico la disponibilità degli iscritti e ad assegnare, verificata la loro disponibilità, i presidenti alle commissioni costituite;
- in caso di esaurimento delle disponibilità dei residenti su base provinciale, gli uffici procedono a contattare i candidati domiciliati su base provinciale e, successivamente, i candidati ancora disponibili anche se residenti e/o domiciliati in altre province, secondo il criterio di vicinanza alla sede formativa;
- i suddetti criteri di individuazione e nomina possono subire deroghe in casi di urgenza e per la necessità di sostituire tempestivamente un presidente. In tali casi si procede in base alla disponibilità degli idonei in elenco, anche in rapporto al carico di lavoro richiesto;
- in caso di esaurimento dell'elenco, possono essere incaricati a titolo gratuito dipendenti del sistema regionale in possesso dei requisiti richiesti;
- i presidenti nominati possono assumere la presidenza di un numero variabile di commissioni d'esame che si svolgono nella medesima sede di una istituzione formativa, entro limiti compatibili con lo svolgimento dei lavori di valutazione.

La designazione deve essere fatta in considerazione delle cause di incompatibilità e conflitto di interesse. Il presidente di commissione non può essere nominato su percorsi formativi in cui ha svolto, nel triennio precedente, incarichi di docenza, coordinamento, direzione o tutoraggio. Costituisce inoltre condizione di incompatibilità per la nomina a presidente l'aver avuto, nell'anno precedente alla data di svolgimento dell'esame, rapporti per motivi professionali con l'organismo di formazione interessato.

Ai Presidenti delle Commissioni d'esame è attribuito un **gettone di presenza** di € 80,00 lorde, oltre IRAP e IVA se dovute, per ciascun turno. Non è previsto alcun compenso per gli altri componenti delle Commissioni esaminatrici.

Si intendono per diurni i turni del mattino effettuati dalle ore 8 alle ore 13, del pomeriggio dalle ore 14 alle ore 19 e serali quelli che si svolgono dopo le ore 19.

Il compenso scatta qualora il turno abbia una durata minima di 3 ore. Sono da considerarsi turni, anche se di durata inferiore alle 3 ore, se non effettuati in continuità con le altre operazioni, sia la riunione preliminare che quella di scrutinio finale.

Sarà possibile riconoscere un doppio gettone qualora venga effettuato un unico turno ininterrotto di almeno 6 ore nell'arco della giornata. Non vengono riconosciuti più di due gettoni giornalieri, salvo che nei casi di esami dei corsi serali.

Il gettone di presenza deve essere calcolato per turni di effettiva presenza. In caso di nomina in più commissioni, va attribuito un solo gettone per turno.

Le **spese di viaggio**, se sostenute, devono essere liquidate direttamente dalle istituzioni scolastiche e formative, secondo le norme vigenti. In caso di nomina nella stessa città di residenza e/o domicilio non si ha diritto ad alcun rimborso di spese di viaggio.

In merito al rimborso delle spese di viaggio ai Presidenti per recarsi alla sede d'esame, in caso di utilizzo:

- del proprio automezzo: si considera quale luogo di partenza quello più vicino, sia esso residenza o domicilio, applicando una indennità chilometrica ragguagliata a un quinto del prezzo vigente del carburante utilizzato;
- del mezzo di trasporto pubblico: sono rimborsabili le spese effettivamente sostenute, previa presentazione dei titoli di viaggio.

Il tetto massimo rimborsabile per le spese di viaggio è 500,00 euro.

Il Presidente non ha diritto ad avere un rimborso per le spese di vitto e alloggio.

Per quanto concerne i presidenti nominati nelle istituzioni scolastiche statali, la relativa spesa sarà a carico di Regione Lombardia che liquiderà gli importi alle scuole a seguito della presentazione di apposita richiesta e documentazione.

16 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

In attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003, Regolamento UE n. 2016/679 e D.Lgs. n. 101/2018), si rimanda all'Informativa sul trattamento dei dati personali di cui all'Allegato A2.

**RICHIESTA DI AMMISSIONE IN QUALITÀ DI CANDIDATO ESTERNO AGLI ESAMI
DEI PERCORSI DI QUALIFICA O DI DIPLOMA DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE
a.s.f. 2021/2022**

A (Istituzione formativa o Istituzione Scolastica)

Il sottoscritto (*cognome e nome*)

codice fiscale

in qualità di:

- candidato maggiorenne;
 genitore o tutore del seguente candidato minorenn¹:

(*cognome e nome*)

codice fiscale

CHIEDE

l'ammissione in qualità di candidato esterno agli esami di:

- qualifica di istruzione e formazione professionale
 diploma di istruzione e formazione professionale

¹ Che abbia i 18 anni compiuti alla data di svolgimento dell'esame o che abbia frequentato 12 anni complessivamente nei percorsi di istruzione e di formazione.

figura qualifica/diploma

indirizzo qualifica/diploma

A tal fine allega:

- fotocopia della carta d'identità del dichiarante e del candidato;
- fotocopia del codice fiscale del dichiarante e del candidato;
- dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà (art. 46 e 47 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000);
- copia del titolo di studio se conseguito all'estero (e relativa traduzione asseverata per i titoli conseguiti negli Stati membri dell'Unione Europea, dello Spazio economico europeo e nella Confederazione Svizzera e dichiarazione di valore per i titoli conseguiti in tutti gli altri Paesi) *(specificare)*
_____ ;
- curriculum vitae Europass
- altra documentazione *(specificare)*

In fede,

(luogo e data)

(firma del dichiarante)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ
Ai sensi del DPR 445/2000 – artt. 46-47

Il sottoscritto (*cognome e nome*)

nato il

a (*comune, provincia o eventuale stato estero*)

residente a (*comune e provincia*)

(*indirizzo*)

telefono

cellulare

e-mail

candidato maggiorenne agli esami in qualità di esterno;

genitore o tutore del seguente minore candidato agli esami in qualità di esterno:

(*cognome e nome*)

nato il

a (*comune, provincia e eventuale stato estero*)

residente a (*comune e provincia*)

(*indirizzo*)

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000,

DICHIARA ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000

Con riferimento al candidato: _____

luogo e data di nascita

luogo di residenza

cittadinanza

possesso della licenza di 1° ciclo di istruzione (terza media) ²

rilasciato da

in data

possesso dell'attestato di qualifica professionale triennale³ di:

rilasciato da

in data

che il candidato minorenni alla data dell'esame, ha frequentato 12 anni di un percorso del sistema di istruzione o formazione;

possesso dei seguenti ulteriori titoli di studio (*specificare l'istituzione scolastica o formativa e la data di rilascio*)⁴

possesso dei seguenti attestati di competenza (specificare le competenze oggetto degli attestati, l'ente accreditato per i servizi al lavoro che li ha rilasciati, l'anno di rilascio e la sede del corso):

² Per i titoli di studio conseguiti all'estero è necessario presentare copia del titolo e relativa traduzione asseverata (per i titoli conseguiti negli Stati membri dell'Unione Europea, dello Spazio economico europeo e nella Confederazione Svizzera) e dichiarazione di valore (per i titoli conseguiti in tutti gli altri Paesi).

³ V. nota n. 2.

⁴ V. nota n. 2.

-
- frequenza dei seguenti percorsi scolastici o formativi (specificare in dettaglio indirizzo del percorso, date, scuole o istituzioni formative, sedi di erogazione di percorsi):

-
-
-
- attuale iscrizione presso istituzione scolastica o formativa (specificare denominazione, sede corso e indirizzo del percorso):
-
-
-

DICHIARA, altresì, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000

- che il candidato ha effettuato le seguenti esperienze lavorative:
(specificare mansioni, durata, denominazione e sede delle aziende)
-
-
-
-

In fede

(luogo e data)

(firma del dichiarante)

La presente dichiarazione non necessita dell'autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate a una pubblica amministrazione, nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono.

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

**Ai sensi dell'art. 13 e art. 14 del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679
ESAMI DI QUALIFICA E DI DIPLOMA PROFESSIONALE DEI PERCORSI DI IEFP DELLA REGIONE
LOMBARDIA. DISPOSIZIONI STRAORDINARIE PER L'ANNO SCOLASTICO E FORMATIVO 2021/2022.**

Prima che Lei ci fornisca i dati personali che La riguardano, in armonia con quanto previsto dal Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679, dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, il cui obiettivo è quello di proteggere i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali, è necessario che Lei prenda visione di una serie di informazioni che La possono aiutare a comprendere le motivazioni per le quali verranno trattati i Suoi dati personali, spiegandoLe quali sono i Suoi diritti e come li potrà esercitare.

1. Finalità del trattamento dei dati personali

Dati relativi al destinatario a cui è rivolto il percorso formativo in ambito Istruzione e Formazione Professionale (IeFP)

I Suoi dati **personali** [Nome, Cognome, Sesso, Comune di nascita, Provincia di nascita, data di nascita, Comune di residenza, Provincia di residenza, Indirizzo di residenza, Comune di domicilio, Provincia di domicilio, Indirizzo di domicilio, telefono, codice fiscale, cittadinanza, indirizzo di posta elettronica, Titolo di studio, Condizione occupazionale] e **particolari** [Condizione di disabilità, Condizione sociale, Condizione di vulnerabilità, Condizione di fragilità] sono trattati con la finalità di promuovere percorsi e progetti di Istruzione e Formazione Professionale per sviluppare esperienze formative di qualità, caratterizzate da un forte raccordo con il sistema delle imprese, e concorrere alla lotta alla dispersione scolastica, alla promozione dell'occupabilità dei giovani e alla competitività del sistema economico regionale, di cui alle seguenti norme:

- Decreto Legislativo del 17 ottobre 2005, n. 226 "Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53" e successive modifiche e integrazioni;
- Decreto Legislativo del 15 aprile 2005, n. 76 "Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53";
- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, e s.m.i., recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca compresi nel Quadro Strategico Comune (QSC) e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio – (Regolamento generale);

Allegato A2

- Legge Regionale del 6 agosto 2007, n. 19, "Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia";
- Legge Regionale del 5 ottobre 2015, n. 30 "Qualità, innovazione e internazionalizzazione dei sistemi di istruzione, formazione e lavoro in Lombardia. Modifiche alle LL. RR. 19/2007 sul sistema di istruzione e formazione e 22/2006 sul Mercato del Lavoro";
- Legge Regionale n. 13/2003 "Promozione all'accesso al lavoro delle persone disabili e svantaggiate";

Il trattamento è effettuato ai sensi dell'art. 9, comma 2, lett. g), del Gdpr.

Dati relativi al delegato nominato dal beneficiario

I Suoi dati **personali** [Nome, Cognome, Comune di nascita, Provincia di nascita, data di nascita, Comune di residenza, Provincia di residenza, Indirizzo di residenza, codice fiscale], sono trattati con **la finalità** di consentire la gestione amministrativa-contabile da parte degli Operatori Accreditati alla Formazione, di cui alle seguenti norme:

- Decreto Legislativo del 17 ottobre 2005, n. 226 "Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53" e successive modifiche e integrazioni;
- Decreto Legislativo del 15 aprile 2005, n. 76 "Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53";
- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, e s.m.i., recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca compresi nel Quadro Strategico Comune (QSC) e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio – (Regolamento generale);

Il trattamento è effettuato ai sensi dell'art. 6, par.fo 1, lettera e) del Gdpr.



2. Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati acquisiti sarà effettuato con l'ausilio di strumenti, anche elettronici, idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti – art. 4 n. 2 del GDPR. Il Titolare adotta misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza idoneo rispetto alla tipologia di dati trattati.

3. Titolare del Trattamento

Titolare del trattamento dei dati è Regione Lombardia nella persona del Presidente pro-tempore, con sede in Piazza Città di Lombardia 1 – 20124 Milano.

4. Responsabile della Protezione dei dati (RPD)

Il Responsabile della Protezione dei dati (RPD) è contattabile al seguente indirizzo mail: rpd@regione.lombardia.it.

5. Comunicazione e diffusione dei dati personali

Dati relativi al destinatario a cui è rivolto il percorso formativo in ambito Istruzione e Formazione Professionale (IeFP)

I Suoi dati personali e particolari vengono da Lei comunicati agli Operatori Accreditati alla Formazione, in qualità di **responsabili del trattamento dei dati** nominati dal titolare, per la finalità di raccolta delle iscrizioni dei candidati ai percorsi di formazione in ambito "Istruzione e Formazione Professionale", la definizione delle relative classi formative conseguenti ed il rilascio dei certificati di qualifica e diploma.

Dati relativi al delegato nominato dal beneficiario

I Suoi dati personali sono trattati con la finalità verificare l'autorevolezza del mandato dato dal legale rappresentante del beneficiario al delegato, per la gestione amministrativa-contabile delle attività da svolgere.

Responsabili del trattamento dati per quanto riguarda la piattaforma Bandi On Line (ex SIAGE), la piattaforma SIUF (Sistema Informativo Unitario Formazione), è la Società ARIA S.p.A. con sede in via T. Taramelli 26 – Milano, per la finalità di raccolta strutturata delle informazioni afferenti al procedimento.

I destinatari dei Suoi dati personali sono stati adeguatamente istruiti per poter trattare i Suoi dati personali, e assicurano il medesimo livello di sicurezza offerto dal Titolare.

I Suoi dati personali non saranno diffusi.

6. Tempi di conservazione dei dati

Regione Lombardia, in qualità di titolare del dato, ha deciso di stabilire in 10 anni la durata di conservazione.

Tale durata è giustificata sia sulla base dell'art. 140 del Reg. (UE) n. 1303/2013 che stabilisce che i beneficiari sono responsabili della completezza e correttezza della documentazione e della sua conservazione per i 5 anni successivi all'erogazione del saldo, che per le ulteriori attività di rendicontazione/controllo sulle procedure amministrative/contabili.

7. Diritti dell'interessato

Lei potrà esercitare i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 679/2016, ove applicabili con particolare riferimento all'art.13 comma 2 lettera B) che prevede il diritto di accesso ai dati personali, la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, l'opposizione e la portabilità dei dati.

Le sue Richieste per l'esercizio dei Suoi diritti dovranno essere inviate all'indirizzo di posta elettronica certificata a lavoro@pec.regione.lombardia.it, oppure a mezzo posta raccomandata all'indirizzo Piazza Città di Lombardia 1, 20124 Milano all'attenzione della Direzione Generale Formazione e Lavoro.

Lei ha, inoltre, diritto di proporre reclamo all'Autorità di Controllo competente.